ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/89/CE RELATIVA ALLE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO LA PESTE SUINA CLASSICA

Art. 13

Ripopolamento in aziende suinicole a seguito di focolai di peste suina classica

La reintroduzione dei suini nelle aziende di cui all'articolo 5 non puo' avvenire prima che siano trascorsi trenta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione in conformita' dell'articolo 12. La reintroduzione di cui al comma 1 e' effettuata secondo le seguenti disposizioni:

a) se si tratta di un allevamento all'aperto, la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, per quanto concerne la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica o provenienti da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla stessa. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorita' competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo quaranta giorni dall'introduzione nell'azienda, per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformita' del manuale di diagnostica. Se in nessuno dei suini e' stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica si puo' procedere al ripopolamento totale dell'azienda. I suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi;

b) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua conformemente alle misure di cui alla lettera a) oppure mediante ripopolamento totale, solo se:

1) tutti i suini arrivano in un arco di tempo di 20 giorni e provengono da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla malattia;

2) i suini dell'allevamento ripopolato sono sottoposti a un esame sierologico conformemente al manuale di diagnostica. Il campionamento per tale esame deve essere effettuato non prima di 40 giorni dall'arrivo degli ultimi suini;

3) i suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi. Tuttavia, se sono trascorsi piu' di sei mesi dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione nell'azienda, l'autorita' competente puo' autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 2, tenendo conto della situazione epidemiologica.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica
Estremi	Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-55-2004/art-13-ripopolamento-in-aziende-suinicole-a-seguito-di-focolai-di-peste/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it